

Lavoro di donne in stato di gravidanza e nei primi sette mesi di vita del figlio (scuola secondaria di primo grado).

Una legge di qualche anno fa (il D lgs 151/01), si occupa della tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici madri durante la gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio.

La tutela si applica alle lavoratrici che hanno informato il datore di lavoro del proprio stato.

Dato che il suo profilo di rischio non comprende l'esposizione a radiazioni ionizzanti questa comunicazione è una facoltà della lavoratrice, non un obbligo.

Al datore di lavoro viene richiesto di considerare, nell'ambito della valutazione del rischio per tutti i lavoratori, i particolari rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici madri, con un'attenzione a agenti fisici, chimici, biologici processi o condizioni (indicati nell'allegato C).

Vieta inoltre di adibire ad alcune particolari lavorazioni le stesse lavoratrici.

I lavori pericolosi, faticosi e insalubri sono quelli riportati nell'allegato A, oltre quelli che possono comportare l'esposizione a agenti e condizioni di lavoro (indicati nell'allegato B).

Il servizio di prevenzione e protezione ha posto la massima cura per evitare questi fattori di rischio, ma laddove si verificassero accidentalmente delle condizioni suscettibili di creare rischi in questo ambito vi chiediamo di non esitare a contattarci.

Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione è a vostra disposizione per chiarire ogni dubbio (ga.sartoris@gmail.com - wtd7@me.com - wtd8@me.com).

Se nell'immediatezza il contatto non fosse possibile vi chiediamo di astenervi da questi lavori sino a quando non sia possibile sciogliere dubbi.

Per ricevuta

Riportiamo qui le conclusioni della valutazione del rischio per la mansione a cui lei sarà adibita.

Il lavoro all'interno della scuola secondaria di primo grado, non comporta lavori pericolosi, faticosi ed insalubri quali quelli indicati nell'allegato A al D lgs 151/01:

a) Non appare significativa l'attività di movimentazione manuale dei carichi, in quanto la loro mansione, con l'eccezione delle insegnanti di sostegno, non prevede azioni di sollevamento o aiuto configurabile come tale.

B) non appare contemplato neppure il caso previsto dal punto G) dell'allegato A in quanto, con la sola eccezione delle insegnanti di educazione fisica, non è pensabile una attività che comporti una stazione in piedi per più della metà del tempo di lavoro. Per le insegnanti di educazione fisica verranno variati i contenuti dell'attività in modo da non contemplare questo rischio.

Non è invece prevista l'esposizione agli agenti o condizioni di lavoro quali quelle contenute negli allegati B e C della stessa disposizione, ad eccezione del virus della rosolia. Nel caso in cui la lavoratrice non risulti immunizzata da questo agente e quindi sufficientemente protetta dovrà essere esclusa dalla mansione.

Nel momento in cui la scuola apprende dello stato di gravidanza, per dichiarazione della lavoratrice oppure per lo stato evidente, il datore di lavoro valuta la compatibilità dello stato con la condizione lavorativa, acquisisce il parere del medico competente, poi del RSPP.

In caso di incompatibilità e ove esistano nell'organizzazione delle mansioni compatibili con lo stato di gravidanza la lavoratrice viene adibita a tali mansioni, in caso contrario viene richiesta l'interdizione.

Per le insegnanti di educazione fisica si potrebbe anche avere il verificarsi di quanto previsto dal punto A. g) dell'allegato C: movimenti e posizioni di lavoro, spostamenti, sia all'interno sia all'esterno dello stabilimento, fatica mentale e fisica e altri disagi fisici connessi all'attività svolta dalle lavoratrici. Anche in questo caso verranno previste delle modifiche delle mansioni e delle turnazioni al fine di evitare questo problema.

Per gli insegnanti che svolgano attività di sostegno non si esclude che possano presentarsi delle situazioni quali quelle descritte nell'allegato C al decreto citato:

Agenti fisici:

A) colpi, dovuti a reazioni fisiche o potenziali comportamenti aggressivi;

B) movimentazione manuale di carichi pesanti che comportano rischi, soprattutto dorsolombari;

G) movimenti e posizioni di lavoro, spostamenti, sia all'interno sia all'esterno dello stabilimento, fatica mentale e fisica e altri disagi fisici connessi all'attività svolta dalle lavoratrici di cui all'art. 1.

2. Agenti biologici:

contatto con fluidi biologici (quali ad esempio sangue, muco, feci e fluidi corporei)

3. Agenti chimici

contatto con detergenti e igienizzanti, utilizzati in modo saltuario all'interno di questa attività.

Lavoro di donne in stato di gravidanza e nei primi sette mesi di vita del figlio (collaboratrici scolastiche).

Una legge di qualche anno fa (il D lgs 151/01), si occupa della tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici madri durante la gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio.

La tutela si applica alle lavoratrici che hanno informato il datore di lavoro del proprio stato.

Dato che il suo profilo di rischio non comprende l'esposizione a radiazioni ionizzanti questa comunicazione è una facoltà della lavoratrice, non un obbligo.

Al datore di lavoro viene richiesto di considerare, nell'ambito della valutazione del rischio per tutti i lavoratori, i particolari rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici madri, con un'attenzione a agenti fisici, chimici, biologici processi o condizioni (indicati nell'allegato C). Vieta inoltre di adibire ad alcune particolari lavorazioni le stesse lavoratrici.

I lavori pericolosi, faticosi e insalubri sono quelli riportati nell'allegato A, oltre quelli che possono comportare l'esposizione a agenti e condizioni di lavoro (indicati nell'allegato B).

Riportiamo qui le conclusioni della valutazione del rischio per la mansione a cui lei sarà adibita.

Il lavoro per le collaboratrici scolastiche può comportare:

- l'esposizione alla movimentazione manuale dei carichi. La movimentazione comporta essenzialmente il sollevare e prendere in braccio dei bambini (specie i più piccoli ed in particolare nella fase di inserimento a scuola, oltre ai ragazzi che necessitano di sostegno). L'attività non dovrebbe avere una incidenza elevata ma non è comunque escludibile a priori. Nei singoli casi deve essere verificata la sussistenza del fattore. (Art. 7 D Lgs 151/01)
- L'uso di scale, assolutamente non continuativo all'interno della mansione, ma comunque non escludibile. Durante il periodo di gestazione e nei sette mesi dopo il parto viene escluso. (Punto E - all. A)
- Lavori che comportano la stazione in piedi o posizioni particolarmente affaticanti. Non dovrebbe essere particolarmente significativo ma deve essere valutato caso per caso. (punto G - all. A)
- Esposizione ad agenti fisici: il rischio di subire dei colpi o aggressioni da parte del bambino o ragazzo a cui si presta assistenza. L'incidenza di questo fattore di rischio potrà variare molto dipendendo dalla persona assistita. Anche qui deve essere valutata la sussistenza e l'importanza del fattore. (Punto A. 1. - all. C)
- Esposizione ad agenti biologici: toxoplasma e virus della rosolia. Se la lavoratrice non è immune da questi fattori viene esclusa dalla mansione. (punto A. 1. b) - all. B)
- Esposizione ad agenti biologici: contatto con fluidi biologici quali sangue, muco, feci e fluidi corporei. Le collaboratrici sono le figure che intervengono in caso di problemi o di cambio degli indumenti dei bambini o dei ragazzi. (punto A. 2. - all. C)
- Esposizione ad agenti chimici: vengono usati dei detergenti e dei sanificanti. Il loro utilizzo è limitato alle operazioni di pulizia e comunque si tratta di prodotti con rischio chimico moderato o irrilevante, utilizzati con DPI adeguati (in particolare guanti di protezione). (Punto A. 3. - all. C)

Ovviamente durante l'intero periodo i collaboratori nominati come addetti antincendio, gestione dell'emergenza e primo soccorso, saranno esonerati da questi compiti e sostituiti da altri addetti.

Gli altri fattori di rischio indicati all'art. 7 e negli allegati A, B, C, non sono applicabili alla mansione di collaboratore scolastico.

Nel momento in cui la scuola apprende dello stato di gravidanza, per dichiarazione della lavoratrice oppure per lo stato evidente, il datore di lavoro valuta la compatibilità dello stato con la condizione lavorativa, acquisisce il parere del medico competente, poi del RSPP.

In caso di presenza dei fattori sopra indicati, e ove esistano nell'organizzazione delle mansioni compatibili con lo stato di gravidanza, la lavoratrice viene adibita a tali mansioni, in caso contrario viene richiesta l'interdizione.

Il servizio di prevenzione e protezione ha posto la massima cura per evitare questi fattori di rischio, ma laddove si verificassero accidentalmente delle condizioni suscettibili di creare rischi in questo ambito vi chiediamo di non esitare a contattarci.

Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione è a vostra disposizione per chiarire ogni dubbio (ga.sartoris@gmail.com - wtd7@me.com - wtd8@me.com).

Se nell'immediatezza il contatto non fosse possibile vi chiediamo di astenervi da questi lavori sino a quando non sia possibile sciogliere dubbi.

Per ricevuta

Lavoro di donne in stato di gravidanza e nei primi sette mesi di vita del figlio (assistenti amministrative).

Una legge di qualche anno fa (il D lgs 151/01), si occupa della tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici madri durante la gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio.

La tutela si applica alle lavoratrici che hanno informato il datore di lavoro del proprio stato.

Dato che il suo profilo di rischio non comprende l'esposizione a radiazioni ionizzanti questa comunicazione è una facoltà della lavoratrice, non un obbligo.

Al datore di lavoro viene richiesto di considerare, nell'ambito della valutazione del rischio per tutti i lavoratori, i particolari rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici madri, con un'attenzione a agenti fisici, chimici, biologici processi o condizioni (indicati nell'allegato C).

Vieta inoltre di adibire ad alcune particolari lavorazioni le stesse lavoratrici.

I lavori pericolosi, faticosi e insalubri sono quelli riportati nell'allegato A, oltre quelli che possono comportare l'esposizione a agenti e condizioni di lavoro (indicati nell'allegato B).

Riportiamo qui le conclusioni della valutazione del rischio per la mansione a cui lei sarà adibita.

Il lavoro all'interno dell'area amministrativa non contempla lavori pericolosi, faticosi ed insalubri quali quelli indicati nell'allegato A al D lgs 151/01. Pertanto non è prevista l'esposizione agli agenti o condizioni di lavoro quali quelle contenute negli allegati B e C della stessa disposizione.

Ovviamente durante l'intero periodo gli impiegati amministrativi nominati come addetti antincendio, gestione dell'emergenza e primo soccorso, saranno esonerati da questi compiti e sostituiti da altri addetti.

Gli altri fattori di rischio indicati all'art. 7 e negli allegati A, B, C, non sono applicabili alla mansione di impiegato amministrativo.

Nel momento in cui la scuola apprende dello stato di gravidanza, per dichiarazione della lavoratrice oppure per lo stato evidente, il datore di lavoro valuta la compatibilità dello stato con la condizione lavorativa, acquisisce il parere del medico competente, poi del RSPP.

In caso di presenza dei fattori sopra indicati, e ove esistano nell'organizzazione delle mansioni compatibili con lo stato di gravidanza, la lavoratrice viene adibita a tali mansioni, in caso contrario viene richiesta l'interdizione.

Il servizio di prevenzione e protezione ha posto la massima cura per evitare questi fattori di rischio, ma laddove si verificassero accidentalmente delle condizioni suscettibili di creare rischi in questo ambito vi chiediamo di non esitare a contattarci.

Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione è a vostra disposizione per chiarire ogni dubbio (ga.sartoris@gmail.com - wtd7@me.com - wtd8@me.com).

Se nell'immediatezza il contatto non fosse possibile vi chiediamo di astenervi da questi lavori sino a quando non sia possibile sciogliere dubbi.

Per ricevuta

Lavoro di donne in stato di gravidanza e nei primi sette mesi di vita del figlio (sostegno).

Una legge di qualche anno fa (il D lgs 151/01), si occupa della tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici madri durante la gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio.

La tutela si applica alle lavoratrici che hanno informato il datore di lavoro del proprio stato.

Dato che il suo profilo di rischio non comprende l'esposizione a radiazioni ionizzanti questa comunicazione è una facoltà della lavoratrice, non un obbligo.

Al datore di lavoro viene richiesto di considerare, nell'ambito della valutazione del rischio per tutti i lavoratori, i particolari rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici madri, con un'attenzione a agenti fisici, chimici, biologici processi o condizioni (indicati nell'allegato C). Vieta inoltre di adibire ad alcune particolari lavorazioni le stesse lavoratrici.

I lavori pericolosi, faticosi e insalubri sono quelli riportati nell'allegato A, oltre quelli che possono comportare l'esposizione a agenti e condizioni di lavoro (indicati nell'allegato B).

Riportiamo qui le conclusioni della valutazione del rischio per la mansione a cui lei sarà adibita.

Il lavoro per le insegnanti di sostegno può comportare:

l'esposizione alla movimentazione manuale dei carichi. La movimentazione comporta essenzialmente il sollevamento e l'aiuto al movimento dei bambini e dei ragazzi a cui si presta assistenza. L'attività ovviamente può avere importanza molto diversa a seconda del tipo di assistenza e della persona a cui l'assistenza viene prestata. Nei singoli casi deve essere verificata la sussistenza e l'importanza del fattore. (Art. 7 D Lgs 151/01)

lavori che comportano la stazione in piedi o posizioni particolarmente affaticanti. Non dovrebbe essere particolarmente significativo ma deve essere valutato caso per caso. (punto G - all. A)

L'esposizione ad agenti fisici: il rischio di subire dei colpi o aggressioni da parte del bambino o ragazzo a cui si presta assistenza. L'incidenza di questo fattore di rischio potrà variare molto dipendendo dalla persona assistita. Anche qui deve essere valutata la sussistenza e l'importanza del fattore. (Punto A. 1. - all. C)

L'esposizione ad agenti biologici: toxoplasma e virus della rosolia. Se la lavoratrice non è immune da questi fattori viene esclusa dalla mansione. (punto A. 1. b) - all. B)

L'esposizione ad agenti biologici: contatto con fluidi biologici quali sangue, muco, feci e fluidi corporei. (punto A. 2. - all. C)

Ovviamente durante l'intero periodo gli insegnanti nominati come addetti antincendio, gestione dell'emergenza e primo soccorso, saranno esonerati da questi compiti e sostituiti da altri addetti.

Gli altri fattori di rischio indicati all'art. 7 e negli allegati A, B, C, non sono applicabili alla mansione di insegnante di sostegno.

Nel momento in cui la scuola apprende dello stato di gravidanza, per dichiarazione della lavoratrice oppure per lo stato evidente, il datore di lavoro valuta la compatibilità dello stato con la condizione lavorativa, acquisisce il parere del medico competente, poi del RSPP.

In caso di presenza dei fattori sopra indicati, e ove esistano nell'organizzazione delle mansioni compatibili con lo stato di gravidanza, la lavoratrice viene adibita a tali mansioni, in caso contrario viene richiesta l'interdizione.

Queste valutazioni valgono anche per i collaboratori scolastici quando svolgano attività di supporto a bambini e ragazzi che utilizzino dei servizi di sostegno.

Il servizio di prevenzione e protezione ha posto la massima cura per evitare questi fattori di rischio, ma laddove si verificassero accidentalmente delle condizioni suscettibili di creare rischi in questo ambito vi chiediamo di non esitare a contattarci.

Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione è a vostra disposizione per chiarire ogni dubbio (ga.sartoris@gmail.com - wtd7@me.com - wtd8@me.com).

Se nell'immediatezza il contatto non fosse possibile vi chiediamo di astenervi da questi lavori sino a quando non sia possibile sciogliere dubbi.

Per ricevuta